

XVII legislatura

A.S. 941:

**"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 61, recante nuove
disposizioni urgenti a tutela
dell'ambiente, della salute e del
lavoro nell'esercizio di imprese di
interesse strategico nazionale"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Luglio 2013
n. 12



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti finanziari
dei testi legislativi**

tel. ...

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di entrata**
avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di spesa**
dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio
dott. Melisso Boschi

tel. 3731

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.
Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
<i>Articolo 1 (Commissariamento straordinario)</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Commissariamento della S.p.A. ILVA)</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 2-bis (Intervento urgente per l'efficacia dell'azione ispettiva ambientale)</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 2-ter (Deroga al patto di stabilità interno per la regione Puglia)</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 2-quater (Soppressione del Garante e promozione di iniziative di informazione e consultazione)</i>	<i>10</i>

PREMESSA

Allo stato il provvedimento non è assistito da RT di passaggio ex articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Articolo 1 *(Commissariamento straordinario)*

Il comma 1 prevede che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, può deliberare il commissariamento straordinario dell'impresa, esercitata anche in forma di società, che impieghi un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a mille e che gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza reiterata dell'autorizzazione integrata ambientale, di seguito anche «a.i.a.». Il commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro sette giorni dalla delibera del Consiglio dei Ministri e si avvale di un sub commissario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi procedimenti si provvede all'eventuale sostituzione o revoca del commissario e del sub commissario. Al commissario e al sub commissario sono attribuiti poteri per i piani e le azioni di bonifica previsti dall'a.i.a.

Il comma 1-*bis* stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissariamento di cui al comma 1 è disposto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nei confronti dell'impresa ovvero, previa offerta di idonee garanzie patrimoniali o finanziarie, nei confronti dello specifico ramo d'azienda o stabilimento di cui al comma 1, previo accertamento dell'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'a.i.a. da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA), in contraddittorio con l'impresa interessata.

Il comma 1-*ter* afferma che il commissariamento di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29-*decies*, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce deroga all'articolo 29-*decies*, comma 9, del medesimo decreto, qualora siano compiuti gli adempimenti previsti dal comma 9 del presente articolo.

Il comma 2 prevede che il commissariamento di cui al comma 1 ha durata di 12 mesi eventualmente prorogabili di 12 mesi fino ad un massimo di 36. La prosecuzione dell'attività produttiva durante il commissariamento è funzionale alla conservazione della continuità aziendale ed alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi conseguenti alle situazioni di cui al comma 1.

Il comma 3 stabilisce che per la durata del commissariamento sono attribuiti al commissario tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari

dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata del commissariamento. Le linee di credito ed i relativi rapporti debitori, concernenti l'attività dell'azienda, oggetto di commissariamento, anche in carico a società del medesimo gruppo, sono trasferite al commissario ai sensi degli articoli 1339 e 2558 del codice civile.

Il comma 4 afferma che é garantita al titolare dell'impresa, ovvero al socio di maggioranza, nonché al rappresentante legale all'atto del commissariamento o ad altro soggetto, appositamente designato dall'Assemblea dei soci, l'informazione sull'andamento della gestione e sulle misure di cui al comma 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto motivato, può sostituire fino a due terzi dei componenti degli organi di controllo; il restante terzo è nominato dagli azionisti di minoranza. Tutti i componenti restano in carica per la durata del commissariamento.

Il comma 5 afferma che contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, nomina un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, che, sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Ministro, entro sessanta giorni dalla nomina, in conformità alle norme dell'Unione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'a.i.a. Lo schema di piano è reso pubblico, anche attraverso la pubblicazione nei siti web dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonché attraverso link nei siti web della regione e degli enti locali interessati, a cura del commissario straordinario, che acquisisce le eventuali osservazioni, che possono essere proposte nei successivi trenta giorni e sono valutate dal comitato ai fini della definitiva proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina del medesimo comitato.

Il comma 6 prevede che entro il termine di trenta giorni dal decreto di approvazione del piano di cui al comma 5, il commissario straordinario, comunicato il piano industriale al titolare dell'impresa, ovvero al socio di maggioranza, nonché al rappresentante legale all'atto del commissariamento o ad altro soggetto, appositamente designato dall'assemblea dei soci, e acquisite e valutate le eventuali osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni, predispone il piano industriale di conformazione delle attività produttive, che consente la continuazione dell'attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza di cui al comma 5.

Il comma 7 afferma che il piano di cui al comma 5 è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione competente, quello di cui al comma 6 dal Ministro dello sviluppo economico, entro 15 giorni dalla loro presentazione. Il rappresentante dell'impresa di cui al comma 4 può proporre osservazioni al piano di cui al comma 5 entro dieci giorni dalla sua pubblicazione; le stesse sono valutate dal comitato ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5. L'approvazione del piano di cui al comma 5 equivale a modifica dell'a.i.a., limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni, che consenta il completamento degli adempimenti previsti nell'a.i.a. non oltre trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In attuazione dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto interministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-*bis*. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare

le prescrizioni dell'a.i.a. in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il comma 8 riferisce che fino all'approvazione del piano industriale di cui al comma 6, il commissario straordinario garantisce comunque la progressiva adozione delle misure previste dall'autorizzazione integrata ambientale e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela ambientale e sanitaria, curando altresì la prosecuzione dell'attività di impresa nel rispetto delle disposizioni del presente comma.

Il comma 9 stabilisce che la predisposizione dei piani di cui ai commi 5 e 6 nei termini ivi previsti, l'osservanza delle prescrizioni dei piani di cui ai medesimi commi, e, nelle more dell'adozione degli stessi piani, il rispetto delle previsioni di cui al comma 8, equivalgono e producono i medesimi effetti, ai fini dell'accertamento di responsabilità per il commissario, il subcommissario e gli esperti del comitato, derivanti dal rispetto dei modelli di organizzazione dell'ente in relazione alla responsabilità dei soggetti in posizione apicale per fatti di rilievo penale o amministrativo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, per gli illeciti strettamente connessi all'attuazione dell'a.i.a. e delle altre norme a tutela dell'ambiente e della salute.

Il comma 10 prevede che l'attività di gestione dell'impresa eseguita in presenza dei presupposti di cui al comma 8 e, successivamente, nel rispetto dei piani, è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto ed il commissario non risponde delle eventuali diseconomie dei risultati ai sensi dell'articolo 2236 del codice civile, tranne che abbia agito con dolo o colpa grave.

Il comma 11 afferma che il giudice competente provvede allo svincolo delle somme per le quali in sede penale sia stato disposto il sequestro, anche ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001, in danno dei soggetti nei cui confronti l'autorità amministrativa abbia disposto l'esecuzione degli obblighi di attuazione delle prescrizioni dell'aia e di messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale, nonché degli enti o dei soggetti controllati o controllanti, in relazione a reati comunque connessi allo svolgimento dell'attività di impresa. Le predette somme sono messe a disposizione del commissario e vincolate alle finalità indicate al periodo precedente. Le somme di cui al presente comma, messe a disposizione del commissario e utilizzate per l'adempimento delle prescrizioni dell'a.i.a., non sono mai ripetibili, attesa la loro destinazione per finalità aziendali e di salute pubblica.

Il comma 12 prevede che i proventi derivanti dall'attività dell'impresa commissariata restano nella disponibilità del commissario nella misura necessaria all'attuazione dell'a.i.a. ed alla gestione dell'impresa nel rispetto delle previsioni del presente decreto e altresì, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi di bonifica dell'area dello stabilimento secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente.

Il comma 13 stabilisce che il compenso omnicomprendente del commissario straordinario è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23-*bis*, comma 5-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o, se dipendenti pubblici, dall'articolo 23-*ter*, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il compenso del sub commissario è determinato nella misura del 50 per cento di quella fissata per il commissario. Se dipendenti pubblici, il commissario e il subcommissario sono collocati in aspettativa senza assegni. Il compenso dei componenti del comitato è determinato nella misura del 15 per cento di quella fissata per il commissario. Tutti i trattamenti economici nonché gli eventuali ulteriori oneri di funzionamento della struttura commissariale sono per intero a carico dell'impresa.

Il comma 13-*bis* prevede che al fine di consentire il monitoraggio sull'attività di ispezione e di accertamento svolta dall'ISPRA e dalle ARPA in relazione alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alle imprese di cui ai commi 1 e 1-*bis*, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta semestralmente alle Camere una relazione sullo stato dei controlli ambientali che dà conto anche dell'adeguatezza delle attività svolte dall'ISPRA e dalle ARPA.

La RT al ddl iniziale riferisce che il dispositivo prevede la possibilità che il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, deliberi il commissariamento straordinario di uno stabilimento di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva abbia comportato o comporti pericoli gravi per l'ambiente e la salute. Il commissario, per la sua attività, si avvale di un subcommissario. È prevista la nomina, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un comitato di tre esperti che predispongono il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i compensi del commissario, del subcommissario e dei componenti del comitato sono per intero a carico dell'impresa.

Al riguardo, pur considerando la clausola indicata al comma 13, secondo periodo, e gli elementi di chiarificazione forniti nel corso dell'esame in prima lettura - in particolare, circa l'onerosità della struttura commissariale e le risorse di cui è prevista l'attivazione, con oneri che la norma pone esclusivamente a carico delle imprese di rilevanza "strategica" nazionale che sono coinvolte nei procedimenti di commissariamento, allorché si sia in presenza di loro reiterate condotte in tema di violazione alla normativa ambientale, che abbiano portato pericoli ("gravi e rilevanti") e danni alla salute delle persone, nonché, più in generale, nei casi in cui le stesse imprese abbiano comunque dato luogo a "gravi" inosservanze in materia di autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.)¹ - occorre non di meno soffermarsi su alcune norme. In particolare, sul comma 1-*bis*, nonché sui commi 5 e 6, oltre che sui commi 12-13-*bis*.

In merito al comma 1-*bis*, premesso che l'articolo 2-*quater*, comma 2, destina all'ISPRA le risorse previste dalla legislazione vigente in forza dell'articolo 3, commi 4-6 del decreto-legge n. 207 del

¹ Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale per gli affari economici, Nota pr. 50317 del 19 giugno 2013; MINISTERO DELL'AMBIENTE, Ufficio Legislativo, prot. 38232 del 20 giugno 2013.

2012 (garante di cui è prevista la cessazione dal comma 1 dell'articolo 2-*quater*)²- e in considerazione del fatto che la norma ascrive un ruolo cruciale, al citato istituto, nell'accertamento dell'esistenza dei presupposti per l'apertura della procedura di commissariamento, congiuntamente con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA) - appare evidente che una prima conferma andrebbe fornita in merito alla possibilità che dette Amministrazioni pubbliche possano svolgere i compiti previsti dalla norma avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali che sono già scontate nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente³.

Poi, dal momento che in ragione dei commi 5 e 6 è espressamente prevista, nell'ambito delle procedure di commissariamento, anche la nomina di un comitato di 3 esperti per l'elaborazione di un piano di tutela sanitaria e ambientale, nonché la strutturazione di un piano industriale *ad hoc*, volto alla conformazione delle attività produttive coinvolte alle prescrizioni indicate nell'a.i.a., andrebbe confermato che, per gli eventuali oneri che ne scaturiranno, anch'essi rimarranno a carico dell'impresa commissariata, in aggiunta ai costi da sostenersi per il funzionamento del commissariamento (in termini organizzativi, logistici e strumentali).

Inoltre, dal momento che ai commi 11 e 12 si prevede che il giudice competente debba provvedere, all'occorrenza, in favore dei commissari, anche allo svincolo delle somme per le quali, in sede penale, ne sia stato disposto il sequestro, allorché ciò possa servire a porre in essere le misure minime necessarie al ripristino della salvaguardia ambientale, andrebbe valutato se ciò non risulti anche

² L'articolo 4 del decreto legge n. 207/2012 prevede lo stanziamento di 200.000 euro annui per il triennio 2013/2015 per il compenso spettante al Garante previsto dall'articolo 3, comma 4, del medesimo decreto.

³ L'ISPRA è ente di ricerca nazionale istituito con l'articolo 28 del d.l. 112/2008, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La legge istitutiva dell'ISPRA ha accorpato nel nuovo ente tutte le funzioni facenti capo agli Enti contestualmente soppressi (APAT, INFS, ICRAM). In relazione alla unificazione degli enti di ricerca del settore e delle peculiari questioni organizzative che il medesimo ha dovuto affrontare nei primi anni, in un periodo di risorse complessivamente decrescenti provenienti dal bilancio dello Stato, si rinvia alle considerazioni finali del referto dell'Organo di controllo che ha rilevato l'urgenza dell'adozione sia di adeguate misure e iniziative a carattere strutturale e organizzativo, sia del ricorso ad ogni possibile iniziativa tesa al perseguimento di obiettivi di entrata diversi ed ulteriori rispetto al contributo ordinario posto a carico dello Stato". Cfr. CORTE DEI CONTI, Sezione Enti Pubblici, Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, Delibera n. 53/2013, pagine 9-16.

suscettibile di favorire un aggravio *medio tempore* delle difficoltà finanziarie delle imprese coinvolte nelle emergenze, alterandone il grado di solvibilità, con conseguenti effetti, ancorché indiretti, sulla finanza pubblica.

In tal senso, appare di particolare rilievo la norma indicata al comma 12 dal momento che ivi si prevede che i proventi derivanti dall'attività dell'impresa commissariata debbano restare nella disponibilità del commissario nella misura necessaria all'attuazione dell'a.i.a. ed alla gestione dell'impresa e, nei limiti delle disponibilità residue, anche a interventi di bonifica dell'area dello stabilimento secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente. Ciò, come confermato dal Ministero dell'ambiente, dovrebbe costituire la garanzia che alcun onere sia posto a carico della finanza pubblica⁴.

Ad ogni modo, andrebbero richiesti chiarimenti circa l'eventualità che le risorse di provenienza aziendale risultino non adeguate a far fronte alle prime necessità dell'emergenza ambientale e al rischio che in tal caso siano le amministrazioni competenti ad essere chiamate a farsi carico dei relativi interventi.

Infine, in merito al comma 13-*bis*, andrebbe solo confermato, circa l'affidamento ivi previsto al Ministero dell'ambiente del monitoraggio delle attività di accertamento contestazione e notificazione delle violazioni in materia di autorizzazioni integrate ambientali (a.i.a.) rilasciate dall'ISPRA ai sensi dei commi 1 e 1-*bis*, che tali attività possano essere svolte utilizzando le sole risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2 ***(Commissariamento della S.p.A. ILVA)***

Il comma 1 prevede che i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 1 sussistono per la s.p.a. ILVA avente sede a Milano. In considerazione delle evidenze e dei profili di straordinaria necessità e urgenza della relativa fattispecie, non trova applicazione il comma 1-*bis* del medesimo articolo 1.

Il comma 2 stabilisce che l'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 207 del 2012 è così sostituito: «1. Gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1».

Il comma 3 prevede che all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 207 del 2012, dopo le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria» sono aggiunte le seguenti: «, escluso il pagamento in misura ridotta, da euro 50.000» e, dopo le parole «prefetto competente per territorio.» sono aggiunte le seguenti: «Le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall'ISPRA. Agli ispettori dell'ISPRA, nello svolgimento di tali attività, è attribuita

⁴ MINISTERO DELL'AMBIENTE, Ufficio Legislativo, prot. 38232 del 20 giugno 2013, pagina 2.

la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. I proventi delle sanzioni irrogate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale del territorio interessato». Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 3-*bis* prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con apposito decreto avente natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio federale istituito presso l'ISPRA, definisce i contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29-*quattordices* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La RT al ddl iniziale riferisce che la norma contiene disposizioni volte a rendere applicabile l'articolo 1 alla società ILVA S.p.A. e interviene sulla procedura sanzionatoria già prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In particolare, si prevede che l'attività di accertamento, contestazione e notificazioni delle violazioni siano svolte dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e che i proventi delle sanzioni irrogate siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la messa in sicurezza e la bonifica del territorio interessato. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, premesso che l'articolo in esame, ai commi 1 e 2, disciplina l'applicazione alla ILVA S.p.A. delle norme di cui all'articolo 1, comma 1, andrebbe solo confermato che l'attività sanzionatoria che verrà svolta da ISPRA in forza del comma 3 avvenga avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali che per tale istituto sono già previste dalla legislazione vigente.

In proposito, nel formulare l'avviso che andrebbe comunque valutata l'opportunità dell'inserimento di apposita clausola di invarianza - dal momento che, come noto, la neutralità assentita dalla sola RT non è di per sé sufficiente a far che non si verifichino nuovi o maggiori oneri - andrebbe in particolare confermato che, in relazione al riconoscimento delle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria indicato al comma 3, non si associno oneri di alcun tipo connessi, a

titolo esemplificativo, al riconoscimento di specifiche indennità o emolumenti.

Quanto alla prevista modifica dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2012, nella parte relativa alla sanzione pecuniaria dovuta dalle imprese che non ottemperino agli obblighi connessi al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.), posto che ivi si prevede che i proventi delle sanzioni siano versati ad apposito capitolo, per essere riassegnati al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale del territorio interessato dall'emergenza, nulla da osservare, considerato che l'istituto della riassegnazione costituisce di per sé garanzia che l'autorizzazione di spesa risulti attivata solo nei limiti delle risorse che risultino accertate ed effettivamente versate alla finalità prevista⁵.

Sul comma 3-bis, ritenuto il tenore ordinamentale del dispositivo, non ci sono osservazioni.

Articolo 2-bis ***(Intervento urgente per l'efficacia dell'azione ispettiva ambientale)***

Il comma 1 prevede la corresponsione all'ISPRA per gli anni 2013, 2014 e 2015 di un contributo di 90.000 euro annui, da destinare all'attribuzione di un assegno annuo lordo non pensionabile, non rivalutabile e non riassorbibile da altri emolumenti contrattuali, in favore del personale con la qualifica di ispettore ambientale e che svolga attività che richiedano particolare impegno.

Il comma 2 provvede alla copertura dell'onere, pari a 90.000 euro annui nel triennio 2013-2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 207 del 2012.

La RT si limita a descrivere la norma.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di quantificazione, trattandosi di un tetto di spesa.

In merito alla copertura, si osserva che la norma dovrebbe più correttamente far riferimento al Fondo per esigenze di tutela ambientale di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 16 del 2005, al quale l'articolo 4 del decreto-legge n. 207 del 2012 implicitamente rinvia.

Si rileva, comunque, che le risorse in parola sono di conto capitale, mentre l'intervento ora finanziato ha chiaramente natura di

⁵ Si veda l'articolo 2 del D.P.R. 469/1999.

spesa di parte corrente. Ne scaturisce una dequalificazione della spesa.

Infine, si rappresenta che il Fondo sembrerebbe presentare le necessarie disponibilità (stanziamenti di circa 31 mln di euro in ragione d'anno)⁶.

Articolo 2-ter
(Deroga al patto di stabilità interno per la regione Puglia)

La norma esclude dai limiti del patto di stabilità interno della regione Puglia, gli impegni e i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi per il risanamento e la riqualificazione del territorio della città di Taranto, di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 129 del 2012, finanziati con le risorse statali trasferite alla regione Puglia, nel limite di 1,3 mln di euro per l'anno 2013 e di 40 mln di euro per l'anno 2014. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, pari a 1,3 mln di euro per l'anno 2013 e a 40 mln di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 154 del 2008.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che da una interrogazione della banca dati della RGS il cap. 7593/MEF, relativo al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, presenta una disponibilità residua di cassa in gestione per l'anno 2013 di 73.900.000 euro.

Sul punto andrebbero forniti maggiori elementi circa la sufficienza delle citate disponibilità, tenendo conto degli altri interventi eventualmente già finanziati a valere su tale stanziamento.

Inoltre, atteso che predetto Fondo dovrebbe essere finalizzato esclusivamente a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative e non per altre compensazioni come quella in esame, andrebbero chiariti i criteri di determinazione dell'esigenza finanziaria per il 2013 e il 2014 e il motivo per cui sul Fondo sono presenti disponibilità superiori all'effettive esigenze di compensazione per i predetti anni.

⁶ Per il 2013, da un'interrogazione effettuata alla banca dati RGS, alla data del 18 luglio 2013 risultano disponibili ancora 10,7 mln di euro circa.

Infine, circa l'utilizzo del predetto Fondo quale modalità di copertura si segnala che la Corte dei Conti⁷ in sede di controllo sulla tipologia delle coperture adottate, ha espresso "perplexità su una scelta di copertura che si sostanzia (...) nell'utilizzo di risorse dedicate al delicato comparto dei limiti d'impegno".

Articolo 2-quater
(Soppressione del Garante e promozione di iniziative di informazione e consultazione)

Il comma 1 prevede che i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono abrogati. Il Garante ivi previsto cessa lo svolgimento delle sue funzioni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 2 stabilisce che le risorse derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinate alle attività dell'ISPRA in relazione alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis.

Il comma 3 afferma che il commissario straordinario, in accordo con la regione e con gli enti locali interessati, promuove iniziative di informazione e consultazione finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini in ordine alle vicende di cui al presente decreto, in conformità ai principi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Arhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le pubbliche amministrazioni vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, se in merito ai commi 1 e 2 si formula rinvio all'esame dell'articolo 1 del provvedimento, sul comma 3 va invece rilevato, sebbene il dispositivo sia retto da una specifica clausola di invarianza, che la legge di contabilità prescrive che siffatte clausole andrebbero sempre accompagnate dalla illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

A tal fine, va segnalato che il protocollo espressamente richiamato dalla norma (Arhus, Danimarca, 25 giugno 1998) pone una serie di adempimenti ed obblighi che inevitabilmente ricadono sulle pubbliche amministrazioni in materia di informazione ambientale, da quelli connessi alla disponibilità delle informazioni sulle emergenze a

⁷ Cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre – dicembre 2012, pag. 25.

quelli correlati alla agevolazione della partecipazione della cittadinanza ai processi decisionali, per cui appare perlomeno improbabile che tutto ciò non si rifletta in nuovi o maggiori oneri che saranno posti necessariamente a carico degli enti del settore pubblico.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Mag 2013 [Nota di lettura, n. 4](#)
A.S. 662: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura, n. 5](#)
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti (**Atto del Governo n. 9**)
- Giu 2013 [Nota di lettura, n. 6](#)
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche (**Atto del Governo n. 12**)
- " [Nota di lettura, n. 7](#)
A.S. 588: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013"
- " [Elementi di documentazione, n. 3](#)
La governance economica europea
- " [Nota di lettura, n. 8](#)
A.S. 783: "Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale"
- " [Nota di lettura, n. 9](#)
A.S. 843: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo"
- Lug 2013 [Nota di lettura, n. 10](#)
A.S. 890: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti"
- " [Nota di lettura, n. 11](#)
A.S. 896: "Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena"